

611.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 — Riconoscimento di pensioni d'invalidità a seguito di ricorsi giurisdizionali)	6
Missioni vevolevoli nella seduta del 26 ottobre 1999	3	(Sezione 3 — Situazione della biblioteca nazionale centrale di Roma)	7
Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 — Ritrovamento di reperti archeologici nel mare di Ancona)	8
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento) .	3	(Sezione 5 — Riconoscimento dell'indennità di posizione a militari e forze di polizia ad ordinamento civile)	8
Ministro del commercio con l'estero (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 — Requisiti e durata dell'incarico di capo di stato maggiore della difesa)	9
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	4	(Sezione 7 — Misure a favore del risparmio delle famiglie)	9
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	4	Disegno di legge di conversione S. 4205 (approvato dal Senato) n. 6439	11
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	11
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	12
Interpellanze e interrogazioni	5	(Sezione 3 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	13
(Sezione 1 — Scelte di politica economica per contrastare le tendenze recessive nell'economia italiana)	5	(Sezione 4 — Ordini del giorno)	13

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione S. 4209 (approvato dal Senato) n. 6446	15	Disegno di legge di conversione S. 6415	19
(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	15	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	19
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato)	16	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	21
(Sezione 3 — Modificazioni apportate dalla Commissione)	16	(Sezione 3 — Emendamenti ed articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge)	22
(Sezione 4 — Ordine del giorno)	17		

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 26 ottobre 1999.**

Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Muzio, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Iacobellis, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Marengo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Morselli, Muzio, Pinza, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SODA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sui

comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti » (6443) *Parere delle Commissioni II e V;*

III Commissione (Affari esteri):

« Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica » (6466) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 25 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione, approvata nella seduta del 20 ottobre 1999 (doc. XXIII, n. 35).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro
del commercio con l'estero.**

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 20 ottobre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », la relazione, per l'anno 1998, sullo stato di attuazione della citata legge (doc. LXXXV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 22 ottobre 1999, il deputato Nicolò Antonio CUSCUNÀ ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di S. Maria Capua Vetere, II sez. pen. — Collegio B, n. 1395/99 R.G. Trib.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

**Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 21 ottobre 1999, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e di San Giovanni a Piro (Salerno).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 settembre 1998, alla pagina 4, prima colonna, alla ventitreesima riga, dopo le parole: « III, VII », inserire le seguenti: « (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 25 ottobre 1999, alla pagina 2, prima colonna, alla ventottesima riga, prima delle parole: « VOLONTÈ ed altri », inserire le seguenti: « PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Scelte di politica economica per contrastare le tendenze recessive nell'economia italiana)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

il sistema bancario europeo è fortemente esposto con investimenti in fondi su titoli e con crediti verso i paesi asiatici, la Russia, l'est europeo e l'America latina;

secondo le più recenti stime della Banca dei regolamenti internazionali, le banche che operano nell'Unione europea detengono, oltre a rilevanti partecipazioni in fondi speculativi, il 68 per cento dei suddetti crediti ad alto rischio per un totale di 924 miliardi di dollari e il 30 per cento di detti crediti deve ritenersi assolutamente inesigibile, come ha scritto Michel Paul della Rebobank sul *Wall Street Journal* del 12 ottobre 1998, prevedendo un « imminente strangolamento creditizio »;

tale situazione comporterà per le banche europee una perdita di circa 200 miliardi di dollari che determinerà una contrazione creditizia di circa 2000 miliardi di dollari, stante che normalmente per ogni dollaro di capitale si erogano 10 dollari di credito;

stante il limitato ruolo di supervisione bancaria della Banca centrale europea, tutto il peso di questa situazione finirà per cadere sulle banche centrali nazionali che non appaiono in grado di bloccare questa crescente fase recessiva con semplici misure monetaristiche;

infatti, in Giappone, dove il tasso d'interesse rasenta lo zero (0,25 per cento), la disoccupazione è salita alle stelle perché le maggiori possibilità di procurarsi liquidità dalla Banca centrale ha determinato le banche giapponesi ad investire nei mercati speculativi anziché nell'economia reale;

appare urgente, al fine di evitare un'ulteriore fase recessiva, un'erogazione di credito rivolta direttamente alle grandi infrastrutture e ai progetti tecnologici, anche se l'articolo 104 del Trattato di Maastricht proibisce espressamente tale eventualità –:

se sia consapevole della gravità della situazione creditizia e finanziaria in Europa e in Italia;

se condivida le preoccupazioni per un'ulteriore recessione della nostra economia;

quali misure intenda assumere per restituire credito all'economia reale e allo sviluppo, unica misura seria per la lotta alla disoccupazione.

(2-01473)

« Fiori ».

(24 novembre 1998)

(Sezione 2 – Riconoscimento di pensioni d'invalidità a seguito di ricorsi giurisdizionali)

B) Interrogazione:

CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da un'inchiesta apparsa su *Il Borghese* di questa settimana risulta che nella sola città di Napoli ci sarebbero 70 mila invalidi che percepiscono regolarmente la pensione, 57 mila « aspiranti » invalidi e ben 120 mila persone che hanno fatto causa per vedersi riconosciuta l'invalidità;

da una relazione della Corte dei conti datata 1996, su un totale di 183 mila procedimenti legali per il riconoscimento dell'invalidità civile, il meridione ne presenta il 76,16 per cento — di cui la metà solo a Napoli — rispetto al 20,16 per cento del centro e al 3,68 per cento dell'Italia settentrionale; inoltre, in base alla medesima relazione, tale fenomeno viene giudicato « grave perché induce non irrilevanti aggravii di spesa per il bilancio dello Stato »;

si sarebbe consolidato un meccanismo perverso per ottenere le pensioni di invalidità davanti al pretore, in assenza di un contraddittorio da parte dell'avvocatura dello Stato, con perizie stilate da un solo medico-consulente tecnico (anziché da regolari commissioni) e sulla base di verbali delle Asl con discrasie temporali anche di decenni tra la data di domanda, la convocazione e la decisione;

le sentenze presenterebbero, poi, la caratteristica di essere « preconfezionate », fatte praticamente su atti « ciclostilati » che avrebbero consentito il pagamento di centinaia e centinaia di milioni di arretrati, pignoramenti prefettizi, doppi pagamenti, spese legali a carico dello Stato e così via;

questa situazione anomala risultava nota alla Corte dei conti già nel 1994, quando lanciò l'allarme sostenendo che: « in molte province la via giudiziaria è divenuta la strada normale per ottenere le provvidenze, dato che in tal modo si accorciano i tempi, si evitano le visite delle Usl e si ottengono direttamente interessi e rivalutazioni »;

da anni la prefettura, su impulso della Corte dei conti, trasmette relazioni drammatiche ai dicasteri dell'interno e del bilancio nelle quali denuncia la situazione di emergenza e di « gravi danni per l'erario » considerato che « non sono infrequenti i casi di duplicazioni di pagamenti » per pignoramenti su altre prefetture;

la causa principale dei ricorsi per avere l'assegno sarebbe, secondo la Corte dei conti, imputabile ai ritardi delle Asl nel sottoporre l'invalido a visita « oltre ogni accettabile limite »;

la via giudiziaria costituirebbe, così, la scorciatoia per contenere i tempi della burocrazia, evitare le visite delle Asl, ottenere gli interessi e le rivalutazioni degli assegni di invalidità;

nel 1994, alla Corte dei conti risultavano oneri derivanti da provvedimenti giudiziari per capitale, interessi, rivalutazioni e spese legali, per 330 miliardi l'anno, cifra che oggi sarebbe raddoppiata —;

se non ritengano opportuno disporre un'ispezione presso gli uffici della pretura di Napoli in relazione ai procedimenti giudiziari relativi alla concessione dei benefici in questione;

se ritengano di investire la Corte dei conti per l'esame della situazione e la valutazione di responsabilità a carico dei dipendenti dello Stato per danno erariale;

quali iniziative abbia adottato il Ministro dell'interno per prevenire quanto denunciato dal settimanale *Il Borghese* e dalle relazioni della Corte dei conti;

se il ministero del tesoro abbia comunicato al ministero dell'interno la grave

situazione e, in difetto, quali iniziative abbia preso per fronteggiare la situazione;

se risulti conforme al vero che in molti procedimenti l'avvocatura dello Stato non si sia mai costituita in giudizio;

se non ritengano di investire la procura della Repubblica competente per territorio di una denuncia dei fatti per i conseguenti accertamenti;

quale sia l'esatto ammontare degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato conseguenti a procedimenti civili effettuati dagli uffici giudiziari di Napoli in questa materia negli ultimi cinque anni. (3-02526)

(22 giugno 1998)

(Sezione 3 – Situazione della biblioteca nazionale centrale di Roma)

C) Interrogazione:

MALGIERI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* Per sapere — premesso che:

sul *Corriere della sera* del 3 agosto 1999, il professor Luciano Canfora ha denunciato lo stato di abbandono, e per certi aspetti di vero e proprio degrado, in cui versa la biblioteca nazionale centrale di Roma;

Canfora ha scritto che essa « vive come “accampata”, costretta a badare come si può, con scarsi mezzi, alle proprie ferite. Il tutto in una situazione di provvisorietà che dura ormai da troppo tempo »;

la sala umanistica, struttura di ricerca di straordinario valore, nonostante da tempo siano terminati i lavori di ristrutturazione, inspiegabilmente non viene riaperta e rimane inaccessibile agli studiosi;

i « Manoscritti e rari », stando a quanto sostiene Canfora, « vedono progres-

sivamente ridursi la loro risicata sede provvisoria, oltre, purtroppo, l'accesso ai depositi »;

all'articolo di Canfora ha fatto seguito, sempre sul *Corriere della sera*, la pubblicazione dell'inchiesta di Paolo Conti, il 4 agosto 1999, nella quale si dava conto di migliaia di volumi custoditi in pacchi di cartone sepolti nella polvere, ammonticchiati nell'atrio del bar della biblioteca nazionale centrale: in tali condizioni giace il comparto di linguistica (quindicimila volumi di glottologia e letteratura italiana e straniera) della più importante biblioteca statale italiana;

il giornalista del *Corriere della sera* ha scoperto dell'altro: « Trenta metri più a sinistra ecco un'altra sorpresa. Accanto ai bagni (guasti) e vicino all'ingresso del settore “Manoscritti e rari” un armadio esibisce un cartello: “Fondo Falqui”. Lì dentro, dunque sempre nell'atrio, c'è una gran parte del lascito del grande critico letterario Enrico Falqui: diciottomila volumi pregiati, collezione ritenuta fondamentale per lo studio della letteratura »;

l'impressione del giornalista, ma anche di numerosi testimoni che hanno avuto la sventura di rendersi conto dello stato di degrado della biblioteca nazionale centrale, è che c'è aria di smobilitazione permanente e non soltanto per l'orario estivo e la trasandatezza che sembra scolpita perfino nei muri;

è impressionante la quantità di sezioni della biblioteca nazionale inagibili; ricapitolando: la sala dell'arte, la linguistica, il fondo Falqui, la biblioteca giuridica (parzialmente chiusa), la sala romana, la sala di lettura dei « Manoscritti e rari », la sala umanistica —:

quali siano le cause che hanno determinato il penoso stato della biblioteca nazionale centrale di Roma e a chi vadano attribuite le responsabilità;

quali iniziative intenda intraprendere per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla frequentazione della stessa in ogni suo settore da parte degli studiosi;

se non ritenga opportuno intervenire presso la direzione della biblioteca nazionale centrale perché venga consentita la riproduzione in microfilm o in fotocopie di testi e documenti a prezzi accettabili, posto che dal mese di settembre una pagina microfilmata costerà 1200 lire ed una fotocopia 200 lire, cifre che certo non aiutano i ricercatori. (3-04217)

(14 settembre 1999)

(Sezione 4 – Ritrovamento di reperti archeologici nel mare di Ancona)

D) Interrogazione:

LENTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

al largo di Ancona, a settanta metri di profondità, i sonar della Marina militare hanno rilevato la presenza di tre antichi relitti e resti di anfore per un'estensione di 35 metri, presumibilmente, ritengono gli esperti, degli inizi del II secolo avanti Cristo e del I secolo avanti e dopo Cristo; dalla rilevazione via *computer* gli esperti non escludono, sotto mucchi di anfore, la presenza di navi;

sempre secondo gli esperti questo ritrovamento sarebbe, dopo il ritrovamento della nave romana ad Albenga (50 metri di estensione), il più considerevole ritrovamento archeologico che i fondali italiani abbiano restituito;

grazie all'utilizzo dei sofisticati mezzi della Marina militare è stato possibile distinguere diverse tipologie di anfore, alcune più antiche e altre totalmente differenti da quelle solitamente recuperate, nettamente diverse per forme da quelle che comunemente consegnano i pescatori e che fanno presupporre una provenienza lontana, forse l'Egeo; l'importanza del ritrovamento è data dal fatto che in alto mare sono state finora trovate solo anfore isolate, il sito, questa volta, è invece compatto e notevolmente esteso;

la notevole profondità in cui i reperti si trovano non permetterà l'attività di scavo, ma per la responsabile della sezione di archeologia subacquea della soprintendenza il maggior pericolo per l'integrità del sito è rappresentato dalle reti a strascico dei pescatori, per cui è di fondamentale importanza interdire la zona alla navigazione e pesca e creare un'area di protezione —:

quali azioni abbia o intenda intraprendere nell'immediato per tutelare questa importantissima scoperta archeologica. (3-04300)

(23 settembre 1999)

(Sezione 5 – Riconoscimento dell'indennità di posizione a militari e forze di polizia ad ordinamento civile)

E) Interrogazione:

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 2 ottobre 1997, n. 334, recante « Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di buoni pasto », è stata attribuita ai dirigenti generali civili e gradi corrispondenti (dirigenti non contrattualizzati) una indennità di posizione per un importo « annuo » che varia da 18 a 24 milioni, aumentabile fino ad un massimo del 30 per cento a seconda dell'incarico ricoperto e del grado rivestito;

con la medesima legge il trattamento è stato esteso ai generali di divisione e generali di corpo d'armata, mentre sono stati esclusi i colonnelli e i generali di brigata e gradi corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, corpo forestale dello Stato e polizia penitenziaria);

tale esclusione ha creato una disparità di trattamento nell'ambito della stessa dirigenza « non contrattualizzata » ed un

grave danno economico che si ripercuote nel campo pensionistico, considerato che detto emolumento viene valorizzato con il sistema « retributivo » e non « contributivo »;

le categorie escluse — generali di brigata e colonnelli — costituiscono i pilastri portanti della struttura ordinativa delle Forze armate in quanto a loro è affidato il comando delle brigate (4.000-5.000 uomini) e dei reggimenti (800-1.000 uomini), unità di base per l'impiego operativo —:

quale iniziativa il Governo intenda intraprendere per sanare tale evidente sperequazione che comporta notevole malessere sia sul piano materiale che morale. (3-01895)

(22 gennaio 1998)

(Sezione 6 — Requisiti e durata dell'incarico di capo di stato maggiore della difesa)

F) Interrogazione:

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 490, all'articolo 1, comma 5 e relativa tabella « A » allegata, stabilisce la corrispondenza dei gradi degli ufficiali dell'esercito con quelli della marina e dell'aeronautica;

l'articolo 37 del citato decreto-legge fissa le modalità per la promozione a generale e la durata minima dell'incarico per i capi di stato maggiore della difesa o forza armata e per il segretario generale —:

se la promozione conferita al capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Venturoni, attualmente in carica, decorra dalla data della nomina (circa 4 anni fa) o dalla data di applicazione del decreto-legge n. 490, e cioè dal 1° gennaio 1998;

se per il grado di generale/ammiraglio, i limiti di età siano gli stessi del tenente/generale, ammiraglio di squadra e generale di squadra aerea;

se per « termine del mandato », di cui al comma 5, articolo 37 del decreto-legge n. 490, si debba intendere:

a) il limite di età del grado;

b) il limite di età del grado con l'aggiunta del periodo mancante al compimento dei previsti « almeno 2 anni »;

c) una data a piacere stabilita dal Governo sulla base del « gradimento » del personaggio prescelto. (3-02186)

(3 aprile 1998)

(Sezione 7 — Misure a favore del risparmio delle famiglie)

G) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze per sapere, premesso che:

la propensione al risparmio delle famiglie è fortemente diminuita nel periodo 1997-1998 riflettendosi in una contrazione del saldo finanziario da 129.200 a 82.300 miliardi, come anche rilevato dalla Banca dei regolamenti internazionali nel suo recente rapporto che ha evidenziato il calo del tasso di risparmio privato delle famiglie dal 12,8 del 1991 all'8 per cento del 1998;

l'ampia disponibilità del risparmio, che ha sempre contraddistinto il sistema economico italiano, vede ridurre, in una economia completamente integrata nei sistemi finanziari internazionale ed europeo, il suo carattere di risorsa determinante ai fini dello sviluppo;

particolare preoccupazione deriva dalla capacità di indirizzare il risparmio in impieghi produttivi tali da favorire crescita ed occupazione;

le modifiche fiscali introdotte nel 1996 hanno determinato un forte calo dei depositi bancari, in particolare i certificati di depositi a medio e lungo termine, passati da 279.114 a 74.771, che rappresentavano lo strumento finanziario di sostegno agli impieghi produttivi della piccola e media impresa —:

quali misure intendano assumere per favorire una ripresa del risparmio delle

famiglie, anche attraverso una riduzione del carico fiscale sulle rendite finanziarie al fine di canalizzarle verso impieghi produttivi per determinare un più elevato livello di crescita ed occupazione.

(2-01847) « Volontè, Tassone, Teresio Delfino ».

(15 giugno 1999)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4205 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER IL SETTORE DELLA PESCA (APPROVATO DAL SENATO) (6439)

(A.C. 6439 - sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del

Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE » di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo di rotazione per le politiche comunitarie » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. È istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6439 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliera, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio

1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(A.C. 6439 - sezione 3)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449; »;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. - 1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dal-

l'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.

2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999. ».

(A.C. 6439 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i bombardieri della NATO di ritorno dagli attacchi alla Jugoslavia rilasciarono in Adriatico bombe che hanno rappresentato e rappresentano a tutt'oggi, visti i continui ritrovamenti, un pericolo per i lavoratori marittimi e le popolazioni;

in data 15 luglio, presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati, il Ministro per le politiche agricole affermava che il Governo si era attivato per adottare misure idonee per la totale sicurezza delle attività di pesca in Adriatico;

il 13 settembre 1999, a soli cinque chilometri dalla costa di Caorle, in provincia di Venezia, una bomba americana MK-82 rimaneva impigliata nelle reti di un peschereccio;

il pubblico ministero di Venezia, dott. Matteo Stuccini, indaga sugli ordigni sganciati in Adriatico dagli aerei NATO;

il pubblico ministero, dott. Stuccini, nel corso della indagine si è visto opporre il segreto di Stato, da parte del Coordinamento aereo della NATO e da parte della Aeronautica militare italiana, in merito alla visione dei documenti relativi agli ordigni rilasciati e alle rotte dei bombardieri;

impegna il Governo

a garantire, attraverso la totale bonifica degli ordigni dall'Adriatico, l'assoluta incolumità dei lavoratori nella attività della pesca;

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza al fine di consentire la prosecuzione e conclusione delle indagini in corso, anche in ordine alla visione dei documenti relativi agli ordigni rilasciati e alle rotte dei bombardieri.

9/6439/1 Malentacchi, Bonato.

La Camera,

considerato che l'articolo 2-bis del provvedimento in esame prevede un ristoro dei danni subiti dai commercianti

all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti ittici, nonché per gli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio fino ad un massimo di lire 200 mila lire per sei giorni la settimana e che il ministro dell'industria, commercio ed artigianato provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato Regioni, alla ripartizione dei fondi destinati alle regioni individuate dallo stesso articolo che adotteranno, con atto proprio, modalità ed entità delle misure delle provvidenze e delle relative erogazioni;

ritenuto che i benefici in questione non possano essere erogati senza tenere conto della specificità dei settori colpiti, risulta pertanto determinante sentire le associazioni di categoria interessate al provvedimento e che è, inoltre, necessario studiare altre misure di agevolazione (ad esempio fiscali o di esonero dai pagamenti contributivi) perché gli operatori commerciali di prodotti ittici possano superare la grave crisi economica derivante dall'evento bellico;

impegna il Governo

prima dell'emanazione del decreto previsto dal provvedimento in esame a sentire le organizzazioni rappresentative di tutti gli operatori ittici interessati dal provvedimento stesso al fine di poter meglio valutare e determinare i criteri di riparto dello stanziamento tra le regioni e studiare la possibilità di prevedere, in sede di finanziaria, od in futuri provvedimenti legislativi, misure compensative (benefici fiscali o previdenziali) per gli stessi operatori che per eventuale mancanza di fondi non siano stati sufficientemente tutelati dai danni subiti a seguito dell'evento bellico.

0/6439/2. Scaltritti.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4209 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE
1999, N. 317, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A
TUTELA DELLE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE
E DELL'USURA (APPROVATO DAL SENATO) (6446)**

(A.C. 6446 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal

Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime; ».

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. ».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6446 — sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di esclusione" e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche." »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4." »;

al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: « dall'articolo 21 » sono inserite le seguenti: « e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo" ».

(A.C. 6446 — sezione 3)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di esclusione" e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche." »;

02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche" ».

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: « entro il medesimo termine previsto dal comma 1 ».

1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal

comma 1-*bis* del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: « dall'articolo 21 » *sono inserite le seguenti:* « e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo" ».

(A.C. 6446 - sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che il decreto legge n. 317 del 1999, del quale il Governo chiede al Parlamento l'approvazione, ha l'obiettivo di evitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato vigore del regolamento di attuazione della legge n. 44 del 1999, che avrebbe dovuto essere operativo, ai sensi dell'articolo 21 della stessa legge, nei sei mesi successivi alla pubblicazione della legge, nonché dalla mancata adozione

del decreto del ministro dell'interno di cui agli articoli 13 comma 2 e 19 comma 1 lettera *d*) della legge predetta;

rilevato che il decreto-legge, così come modificato in sede di conversione, muta l'articolo 19 comma 1 lettera *d*) della legge n. 44 del 1999 nel senso di prevedere, nelle more dell'adozione del decreto del ministro dell'interno, la validità dell'elenco delle associazioni iscritte ai sensi del decreto del ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, e che per questo appare necessario che il Governo indichi un termine certo di cessazione del regime provvisorio che introduce col decreto legge;

rilevato altresì che il ministro dell'interno non ha provveduto, nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 44 del 1999, alla pubblicazione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 18 commi 2 e 3 della stessa legge, riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo, e che di tale omissione non si occupa il decreto-legge n. 317 del 1999, pur trattandosi di un aspetto essenziale per la piena funzionalità della nuova normativa; in proposito, va precisato che gli oltre 200 miliardi di lire che sarebbero nella disponibilità del Fondo costituiscono residui non utilizzati di pregressi esercizi finanziari, ma non anche attuale e ordinaria dotazione del Fondo;

ritenuto infine che esistono ancora, in tema di contrasto all'usura, inadempienze sul piano amministrativo collegate all'attuazione della legge n. 108 del 1996; in particolare, non risulta finanziata per il 1999 la quota, che ammontava a lire 100 miliardi per ciascuno dei tre esercizi finanziari 1996-1997-1998, relativa al Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15 comma 1 della menzionata legge n. 108 del 1996; inoltre, non risulta pubblicato il regolamento previsto dall'articolo 16 comma 2 della stessa legge, in assenza del quale la sanzione penale relativa alla condotta di illecita intermediazione finanziaria, prevista dal comma 9 del medesimo articolo, continua a restare inapplicabile a quasi quattro anni dal varo della nuova legge;

impegna il Governo

a pubblicare, nel termine di 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 317 del 1999, il decreto del ministro dell'interno di cui agli articoli 13 comma 2 e 19 comma 1 lettera d) della legge n. 44 del 1999;

a pubblicare, nel termine di 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 317 del 1999, i decreti del ministro dell'interno di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1999;

a prevedere, all'interno della legge finanziaria in corso di discussione, il finanziamento del Fondo per la prevenzione dell'usura, di cui all'articolo 15 comma 1 della legge n. 108 del 1996, anche con riferimento all'esercizio 1999;

a pubblicare, nel termine di 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 317 del 1999, il regolamento previsto dall'articolo 16 comma 2 della legge n. 108 del 1996.

9/6446/1. Mantovano, Benedetti Valentini, Gazzilli.

**DISEGNO DI LEGGE: — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 1999, N. 341, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AZIENDA POLICLINICO
UMBERTO I E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA
DI ROMA (6415)**

(A.C. 6415 — sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l'Azienda Policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d'intesa stipulato tra la regione Lazio e l'Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende,

con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1° aprile 2000, l'ordinamento dell'Azienda Policlinico Umberto I è definito in conformità al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l'ordinamento dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Il direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell'Università La Sapienza, d'intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea è nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore dell'Università La Sapienza.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la regione Lazio e l'Università La Sapienza adottano, d'intesa, i provve-

dimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti.

ART. 2.

1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indicazione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;

b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3;

d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data.

4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Università La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze.

5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 », nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: « di cui al comma 3 » del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all'articolo

90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: « entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2 », dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione.

7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell'Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.

8. L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6415 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 3, dopo le parole: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » *sono inserite le seguenti:* « , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » *ed è aggiunto,*

in fine, il seguente periodo: « Per lo svolgimento dell'attività del commissario e per il suo compenso è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 »;

al comma 6, le parole: « con apposito provvedimento legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'onere derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Entro un anno dalla data di istituzione dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, la regione Lazio, di concerto con l'Università La Sapienza di Roma, presenta una relazione al Ministro della sanità sull'attività svolta dalle aziende stesse, sui finanziamenti ricevuti e sull'utilizzo dei medesimi, nonché sugli obiettivi raggiunti e sugli indirizzi programmatici per il biennio successivo. Il Ministro della sanità, entro

trenta giorni dal ricevimento della relazione, la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti».

(A.C. 6415 — sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Trascorso il predetto termine senza l'adozione dei rispettivi provvedimenti, il Ministro della sanità, entro i trenta giorni successivi, adotta i poteri sostitutivi al fine dell'attuazione o dell'adeguamento dei decreti legislativi di attuazione sopra menzionati, nonché, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, è decurtata una quota del 2 per cento del trasferimento alla regione Lazio.

1. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire le parole da: Entro trenta giorni *sino a:* n. 419 *con le seguenti:* Entro i termini stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questi ultimi,.

1. 2. Cè, Dalla Rosa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: in corso, relativi alla *sino a:* destinati all'as-

sistenza sanitaria *con le seguenti:* e nei contratti in corso.

2. 1. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto della salvaguardia delle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza delle procedure.

2. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, all'alinea aggiungere, in fine, le parole: e per un periodo massimo di dodici mesi.

2. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e dell'Università La Sapienza.

2. 4. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2. 7. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 15. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e le eventuali consulenze di

cui al comma 4 sono a carico in ugual misura della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8-bis.

2. 8. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli oneri sostenuti per i compensi del commissario di cui al presente comma e le eventuali consulenze di cui al comma 4, valutati in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico in ugual misura della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8-bis.

2. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 30 milioni.

2. 10. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 40 milioni.

2. 11. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 50 milioni.

2. 12. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 *con le seguenti:* sono a carico, in ugual misura, della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

2. 14. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6 *con le seguenti:* , valutate in un massimo di lire 400 milioni, sono a carico, in ugual misura, della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma.

2. 13. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sostituire le parole: duecentoquaranta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

2. 16. Cè, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 6.

2. 20. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, sostituire le parole da: , sulla base dei mezzi finanziari *fino a:* eventuali passività *con le seguenti:* predisporre il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone alla regione Lazio e all'Università « La Sapienza » di Roma, per concordare con i suddetti enti i tempi e le modalità di ripiano delle eventuali passività. Detto piano, da esaurirsi nel tempo massimo di cinque anni, è sostenuto con finanziamenti della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma per le voci di rispettiva competenza. Al pagamento delle eventuali passività si provvede.

2. 18. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dei mezzi finanziari con le seguenti: dei finanziamenti.

2. 17. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito dei fondi fino a: medesimo anno con le seguenti: e dall'Università « La Sapienza » di Roma, per le parti di rispettiva competenza.

2. 19. Cè, Dalla Rosa.

ART. 2-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: di concerto con la seguente: di intesa.

2-bis. 1. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: la trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti.

2-bis. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 2-ter. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Mini-

stro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica, nonché del Ministro della giustizia, nomina una commissione interministeriale di inchiesta, alla quale è attribuito il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto organizzativo e finanziario del Policlinico universitario Umberto I, nonché i costi e i ritardi legati alla costruzione ed alla attivazione della struttura S. Andrea di cui al presente decreto.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta di nove membri indicati rispettivamente tre dal Ministro della sanità, tre dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tre dal Ministro della giustizia nell'ambito dei propri quadri dirigenziali.

3. In particolare, la commissione ha il compito di: a) accertare le eventuali responsabilità della regione Lazio e dell'Università « La Sapienza » di Roma; b) verificare i criteri che sono stati adottati circa l'assunzione del personale, la realizzazione delle infrastrutture, l'acquisto e la gestione dei beni e dei servizi; c) verificare i criteri di gestione del policlinico Umberto I; d) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza interni ed esterni.

4. Entro un anno dal suo insediamento, la commissione ultima i suoi lavori, presentando ai ministri di cui al comma 1 una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini. Detta relazione è presentata, entro i successivi trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari.

2-bis. 01. Cè, Dalla Rosa.